

L'accesso civico consente a chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito del Comune di atti, di dati e di informazioni che per legge devono essere pubblicati ed è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile della trasparenza, che è il Segretario Direttore Generale:

- dott. Pippo Leonardi con ufficio in Marcara - Via Crispi 81;  
tel. 0376/953012  
mail: [direttore@comune.marcara.mn.it](mailto:direttore@comune.marcara.mn.it) .

La richiesta può essere inoltrata tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo: [marcara.mn@legalmail.it](mailto:marcara.mn@legalmail.it)
- posta ordinaria all'indirizzo Comune di Marcara (Mn) - Via Crispi 81 - 46010 Marcara;
- via fax al numero: 0376/951011;
- direttamente all'ufficio protocollo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al funzionario competente e ne dà comunicazione al richiedente.

Il funzionario, entro trenta giorni, pubblica sul sito istituzionale del comune:

[www.comune.marcara.mn.it](http://www.comune.marcara.mn.it) il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Si evidenzia che l'accesso civico deve essere distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e seguenti della legge 241/1990, per l'esercizio del quale si ricorda che:

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.